

A proposito della sentenza n. 50 del 2022

Con la sentenza n. 50 del 2022 la Corte costituzionale si è pronunciata sull'inammissibilità del referendum sull'art. 580 del codice penale. La rilevanza dell'argomento affrontato e la particolare attualità del dibattito sulle scelte di fine vita rappresentano l'occasione per un approfondimento su alcune questioni affrontate nella decisione. BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto ha proposto ad alcuni esperti una riflessione su quattro binomi intorno ai quali ruota l'argomentazione della Corte (ammissibilità e inammissibilità; vulnerabilità e autodeterminazione; volontà popolare e ir/responsabilità istituzionale; disponibilità e indisponibilità della vita).

Volontà popolare e ir/responsabilità istituzionale

Maurizio Benato

Già delegato FNOMCEO presso CNB

Mail: benatodr.maurizio@virgilio.it

Sono state ormai chiarite le motivazioni che hanno dato adito al rigetto da parte della Corte Costituzionale del quesito referendario che voleva intervenire sulla disposizione ex art. 579 c.p. relativa all'«Omicidio del consenziente». I temi che vengono trattati dalla Consulta ricalcano quanto la Corte ha già avuto modo di argomentare negli ultimi quattro anni, sul caso Cappato-Dj Fabo, caso portato all'attenzione pubblica, per l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai fatti che circostanziavano il reato di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) da parte del Cappato per il DJ Fabo consenziente. Afferma la Corte che è illegittimo punire chi agevola il suicidio del malato che, in piena libertà e consapevolezza, decide di

rifiutare terapie mediche che gli infliggono sofferenze fisiche o morali, e che reputa contrarie al suo senso di dignità. Tuttavia, ribadisce la Corte, che urge un intervento del Legislatore per definire modi e condizioni di esercizio del diritto a ricevere un trattamento di fine vita. Insomma si riconosce l'illegittimità dell'art. 580 c.p., si riconosce il diritto all'autodeterminazione, si richiama il Parlamento al suo ruolo legislativo per colmare il vuoto che limita ad un solo tipo di procedura nella scelta di fine vita, ossia al rifiuto o all'interruzione di cure e alla palliazione; non ci sono infatti garanzie di autodeterminazione per chi invece voglia porre fine alle proprie sofferenze in maniera attiva e celere. Il quesito referendario ha sicuramente avuto ampio seguito nell'opinione pubblica, tanto che l'associazione Luca Coscioni, cui si deve la proposta, era riuscita a raccogliere più di un milione e 200mila firme per questa iniziativa. Dobbiamo pertanto constatare, come da altre esperienze della nostra storia politica del passato, che, salvo rari casi, le soluzioni abrogative, le uniche permesse dalla nostra legislazione e proprie del referendum popolare, si rivelano molto spesso insufficienti e con risultati insoddisfacenti per la tutela delle persone. Infatti il richiamo forte della Corte è ancora una volta diretto al Parlamento, cui è affidato il potere legislativo per espressione della volontà popolare e che, proprio in questi casi, ha il compito di porre al centro la persona e il suo diritto di scelta se questo è frustrato dalla assenza di leggi in materia; è urgente definire un bilanciamento costituzionale per il diritto all'autodeterminazione del consenziente, bilanciamento che assicuri una tutela minima del bene vita e subordini la depenalizzazione della condotta a un riferimento limitativo. Insomma occorre provvedere l'emanazione di una nuova disciplina che contempra diritti, prerogative, procedure, obblighi e tutele. Se vogliamo parlare di irresponsabilità,

questa è la massima irresponsabilità istituzionale che evidenzia l'incapacità di una classe politica di colmare un vuoto legislativo che non può essere ridotto ad una mera questione di bioetica. Infatti alla prestazione di aiuto materiale al suicidio, priva di disciplina legale, verso persone affette da una *patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche intollerabili, tenuta in vita con trattamento di sostegno vitale ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli*, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto, vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi. Questo è sicuramente compito dell'ordinamento politico! Non si può dire che la discussione bioetica non avesse offerto spunti di approfondimento e utili per una soluzione. Il Comitato Nazionale per la Bioetica, dopo attenta discussione aveva già individuato le modalità atte a garantire l'equilibrio tra diritto all'autodeterminazione e diritto alla vita, un diritto da sempre considerato fondamentale ma anche in grado di permettere la scelta di una morte dignitosa. Si era già interrogato, partendo dal consenso informato ritenuto logicamente prioritario, se questo istituto, che costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, possa incontrare un limite e aveva concluso che, senza il consenso informato, l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente. Pertanto è escluso che il diritto alla autodeterminazione terapeutica possa incontrare un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. La salute dell'individuo non può essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. Nell'alleanza di cura tra il malato ed il medico, nel rispetto reciproco delle convinzioni culturali di ciascuno e nella ricerca fatta insieme di ciò che è bene, di fronte al rifiuto della cura c'è solo lo spazio per una strategia di persuasione, perché il compito del medico si esaurisce nell'offrire il supporto della massima solidarietà concreta

nelle situazioni di debolezza e di sofferenza. Certamente non si può escludere la possibilità, tutt'altro che remota, che la legittimazione del suicidio assistito nelle condizioni già citate dalla Corte ovvero in guaribilità, sofferenza insopportabile, consapevolezza, presenza di trattamenti di sostegno vitale, possa scivolare in un pendio inclinato dove potrebbero collocarsi domande di riconoscimento di altre forme e condizioni di anticipazione della morte con la giustificazione dei noti principi etici di giustizia, uguaglianza e non discriminazione. Anche la professione medica (FNOMCEO) da tempo ha sciolto due importanti nodi presenti nella sua pratica con risposte concrete e responsabili al quesito sulla natura e gli scopi della medicina e al conflitto tra paternalismo e autonomia. Ha precisato come il campo della medicina e quello della società siano sempre più intrecciati e assumano pertanto contorni sfumati e incerti; di conseguenza, un'indagine sulle finalità e valori della prima deve tenere in considerazione gli scopi e il substrato culturale della seconda. La via segnata è una ragionevole via di mezzo tra la concezione essenzialista che rintraccia i fini della medicina a partire da un'analisi sulla natura costitutiva della pratica medica e storicistica che afferma che la medicina consiste in un insieme di pratiche cliniche prive di un nucleo sostanziale stabile senza alcun compito dato a priori; i fini della medicina sono determinati dai valori e dagli obiettivi della società in cui opera la medicina stessa. E affrontando l'autonomia del paziente, pur ribadendo che non può essere una sommatoria di diritti o prerogative giuridiche, ha affermato che è un bene solo se è capace di stabilire con il medico una relazione che non smette mai di essere asimmetrica, per cui l'orientamento del medico è di fare "il bene del paziente" e le rispettive autonomie non sono da considerarsi poli opposti e in conflitto. Ha scritto Edmund Daniel Pellegrino bioeticista e

accademico americano «Quando siamo malati, il corpo non è più un docile strumento della volontà e non abbiamo le conoscenze e le abilità necessarie per fare le scelte che ristabiliranno la salute; siamo necessariamente soggetti al potere di altri; la nostra immagine integrata, il nostro “io” incarnato da cui la vita acquista il suo significato, viene coperto da un’ombra»¹.

In questo milieu culturale con un atto di responsabilità il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici (FNOMCEO) ha approvato all’unanimità in data 6 febbraio 2020, una rilevante modifica dell’articolo 17 del Codice di Deontologia medica già intitolato “*Atti finalizzati a provocare la morte*” che escludeva a priori qualsiasi finalità a provocare la morte del paziente. La modifica attuata individua un’area di non punibilità disciplinare proprio per il medico che agevola l’esecuzione del proposito di suicidio.

L’attuale formulazione dell’art. 17 “*Atti finalizzati a provocare la morte*” è pertanto la seguente:

«Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli

elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare».

Per concludere dobbiamo prendere atto che nella nostra società si confrontano responsabilità diverse che partono spesso da poli etici in opposizione, come ha affermato Max Weber, l’etica della convinzione o dei principi (*Gesinnungsethik*) di chi agisce seguendo il pensiero che ritiene giusto in sé, a prescindere dalle loro conseguenze e l’etica della responsabilità (*Verantwortungsethik*) di chi agisce tenendo conto delle conseguenze prevedibili delle sue scelte e dei suoi comportamenti. Sarebbe auspicabile che queste due visioni almeno per una volta agissero nel mondo su vie destinate a incontrarsi.

¹ In *The Journal of Medicine and Philosophy*, 15, 1990, (fascicolo monografico dedicato all’opera di E. Pellegrino).

Lorenzo d'Avack

Professore emerito di Filosofia del diritto, Università Roma Tre

Mail: lorenzo.davack@tin.it

Fra i vari sintomi di crisi di cui soffre il nostro sistema politico-istituzionale, non ultimo appare la difficile convivenza tra la Corte costituzionale e l'istituto del referendum. È stato questo un recente periodo di proposte referendarie e fra queste in specie quella del partito Radicale in merito all'art. 579 c.p. *omicidio del consenziente*. Possono essere considerate la conferma di almeno una perdurante vitalità e attualità dell'istituto che consente di ritenere che la democrazia, garantita dal nostro sistema costituzionale, non è completamente rappresentativa, poiché si consentono interventi diretti del popolo su specifiche decisioni pubbliche.

Il referendum abrogativo in particolare ha risposto all'esigenza di garantire una partecipazione diretta del popolo alle decisioni collettive. Esso ha avuto l'innegabile merito di evitare che il principio di sovranità popolare si svolgesse interamente sul versante della mediazione politico-parlamentare. E il ricorso alla consultazione referendaria è stato tanto più frequente quanto in misura maggiore si è avvertita la sfiducia nella rappresentanza e la disaffezione dei cittadini alla vita politica.

Al contempo neanche si può parlare di una democrazia prevalentemente o totalmente diretta, poiché non è accolto il principio secondo il quale tutte le leggi possano essere sempre sottoposte alla volontà popolare (art.75 Cost.). Pertanto per definire la presente forma di stato democratica si sono suggerite formule di democrazia "semi-diretta" o democrazia "semi-rappresentativa". Tanto più che la Corte costituzionale ha ritenuto

che sulla disciplina legislativa che residua dall'esito abrogativo del referendum le Camere mantengano intatta la loro funzione legislativa, potendo «correggere, modificare o integrare la disciplina» risultante dall'esito abrogativo (Corte cost. 32/1993). Preclusa è la possibilità di prolungare gli effetti della legge abrogata in via referendaria, dovendosi così interpretare il limite, più volte ricordato dalla Corte stessa, in base al quale il legislatore non può far rivivere «né formalmente, né sostanzialmente» quanto abrogato con il referendum (Corte cost. 468/1990). E in questa prospettiva è possibile parlare di "irresponsabilità istituzionale".

Ovviamente il referendum si traduce anche in una responsabilità che scivola dal parlamento verso i cittadini. È possibile ipotizzare che il potere diretto dei cittadini, chiamati a scegliere contrasti di opinioni sorti nel proprio Paese, si debba assumere più di una responsabilità, in specie poi quando si tratta di una scelta referendaria (sì o no) che presuppone che i cittadini, oltre ad essere informati su possibili alternative, siano pronti a comprenderne i diversi significati soprattutto quando sono di forte impatto religioso ed etico.

Un esempio lo abbiamo avuto di recente con la proposta referendaria, anche se bocciata, sull'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), un referendum che ha risentito del vuoto legislativo perdurante da oltre due anni, malgrado le sollecitazioni della Corte costituzionale (ordinanza n.207/2018 e sentenza n. 242/2019) in merito all'aiuto al suicidio medicalizzato. Nelle more di questi due anni il Parlamento è stato silente e confuso e i disegni di legge presentati da diversi gruppi parlamentari risultavano impostati su di una regolamentazione piuttosto della eutanasia, che non del suicidio assistito medicalizzato¹.

Sarli; C. 1888 Pagano e C. 2982 Sportiello.

¹ Fra le proposte di legge: C.2 d'iniziativa popolare; C.1418 Zan; C. 1586 Cecconi; C. 1655 Rostan; C. 1875



Come a ritenere che tra gli artt. 579 c.p. e 580 c.p. non vi fosse alcuna reale e penale differenza². Ciò ovviamente non poteva non preoccupare, dato che non è la prima volta che il Parlamento ignorava o lasciava troppo a lungo senza risposta le indicazioni della Corte costituzionale. Ma il quesito referendario, portato avanti dall'Associazione Luca Coscioni sull'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), anche se almeno in parte nato quale reazione all'inerzia del legislatore, non avrebbe potuto fungere, così come formulato, da volano per il varo di una legge organica sul fine vita. È tuttavia un fatto incontrovertibile che anche dopo la bocciatura del referendum non si intraveda la conclusione dell'iter della legge sul fine vita, malgrado gli interventi giurisdizionali anche ai massimi livelli, tra i quali in ultimo la sentenza della Corte costituzionale del 2019. Resta la L. 219/2017 che regola il consenso informato e la possibilità delle disposizioni anticipate di trattamento.

Tuttavia, anche l'iniziativa referendaria con i suoi quesiti dovrebbe richiedere particolare attenzione. In definitiva il referendum non costituisce di per sé una forma approssimativa di democrazia "autentica", ma acquista una "utilità" democratica soltanto se ben strutturato nella sua disciplina positiva e se permette al popolo di intervenire effettivamente nelle decisioni del legislatore al fine di correggerle nel senso conforme alla volontà generale.

Come la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire in più occasioni ed anche nella fattispecie, il quesito referendario deve dunque risultare "omogeneo" e non è possibile che «l'obiettivo dei sottoscrittori vada desunto dalle

dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte e orali espresse in sede di giudizio di ammissibilità), ma esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento» (Corte cost., sentenza 50/2022). Tanto più che la volontà popolare non può esprimersi in forme intermedie, quali ad esempio l'adesione parziale o condizionata ad una delle due opposte soluzioni proposte: la risposta dovrà essere uniforme. Nella fattispecie la Corte osserva che «può rilevare ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, soltanto una valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se [...] il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale»³.

Nel referendum la volontà popolare non è autorizzata, ma costituisce sempre la risposta al quesito predisposto da altri soggetti (frequentemente cittadini promotori), pertanto è il referendum che deve dimostrare di assumere una conformazione veramente democratica, cioè di controllo democratico sull'operato degli organi dirigenti. E affinché questo avvenga bisogna anche che il referendum con i suoi quesiti non debba nutrire eccessiva fiducia sulla capacità generale della gente comune di riuscire a valutare la portata della materia. Nel nostro caso non in tutti i cittadini può esserci la necessaria

² Così è importante che la recente Proposta di legge di Alfredo Bazzoli, denominata "*Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*" (2022) sia stata approvata il 10 marzo scorso alla Camera risultato di una mediazione che ha tenuto conto di

tante sensibilità diverse. Un risultato importante anche se il percorso è ancora lungo e probabilmente nella seconda parte al Senato si dovranno affrontare diversi emendamenti.

³ Corte cost., sent. 50/2022.

consapevolezza critica per riuscire a esprimersi pro o contro la scelta di rendere penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dei casi in cui il consenso risulti invalido per l'incapacità dell'offeso o per un vizio della sua formazione. Siamo parlando di un bene come la vita, di un bene con tanti e tali riflessi esistenziali e sociali, individuali e collettivi che non possono essere affrontati con conoscenze superficiali. Se è indiscutibile, come ricorda la Corte, che il legislatore del 1930 intendeva con gli artt. 579 e 580 c.p. tutelare la vita umana intesa come un bene sempre indisponibile, anche in funzione dell'interesse dello Stato di conservare la vita dei propri cittadini, queste stesse norme possono oggi rientrare nel mutato quadro costituzionale che guarda alla persona umana come ad un valore in sé e non come un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi. E la Corte costituzionale (sent. n. 49/2000) ebbe a puntualizzare che le leggi "costituzionalmente necessarie" poiché sono dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento. L'art. 579 c.p. non può essere pertanto puramente e semplicemente abrogato a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale pur non trattandosi di una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella indicata, come ricordato, l'unica disciplina della materia compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana. Discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono

essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela del diritto alla vita. In tutte queste ipotesi l'approvazione della proposta referendaria che potrebbe rendere lecito l'omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore, dal fatto e dai modi in cui la morte è provocata comporterebbe il venir meno di ogni tutela del diritto alla vita che, come la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire in più occasioni, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 cost., è «da iscrivere tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata in quanto appartengono... all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione italiana (sentenza n. 35/1997)».

Donata Lenzi

Parlamentare nella XV, XVI, XVII legislatura e relatrice della legge 219/2017

Mail: donata.lenzi@gmail.com

Le recenti sentenze della Corte costituzionale che dichiarano inammissibili tre referendum (eutanasia, depenalizzazione cannabis, responsabilità dei magistrati) hanno provocato la reazione negativa di quella parte di opinione pubblica che avendo individuato nella Corte il proprio riferimento si è sentito tradito. Le critiche pesano, incidono sull'autorevolezza dell'organo, ne appannano il ruolo. In un sistema democratico in crisi da tempo è interesse di tutti che le poche istituzioni che ancora godono di fiducia e svolgono un delicato ruolo di garante della Costituzione siano rispettate.

Si veda ad esempio Francesco Merlo che a proposito della recente sentenza sul doppio cognome scrive su *La Repubblica*: «è il confronto tra i diritti negati e i diritti concessi: solo il paragone con la svelta bocciatura dei tre referendum su eutanasia, la cannabis, e la responsabilità dei magistrati ha trasformato la laboriosa promozione del doppio cognome in una trovatina ideologica»¹. Al netto del malcelato maschilismo è una lettura negativa e tutta politica delle scelte della Corte. La sentenza sul doppio cognome non sarebbe l'esito di una lunga serie di pronunce dello stesso segno e un nuovo caso di supplenza dell'inerzia del parlamento, ma solo una compensazione, insufficiente, per precedenti decisioni che non andavano nel senso auspicato.

Certo la Corte non è tenuta ad adeguarsi ai voleri dell'opinione pubblica, ma non vive fuori dal mondo anzi in questi anni ha saputo spesso rispondere a nuove esigenze in tema di immigrazione, di famiglie, di fecondazione. Per farlo ha

progressivamente aumentato il proprio ambito di intervento con sentenze additive e regolatorie, in modo che si potesse fare a meno del Parlamento. Un ruolo più politico che crea aspettative e sconta delusioni. Mi chiedo allora se la Corte spinta ad agire sostituendosi ad un parlamento inerte non rischi però di prestare troppo il fianco al gioco politico.

Si prendano le delicate questioni di "fine vita". Dopo l'approvazione, con una maggioranza trasversale e non corrispondente a quella che sosteneva l'esecutivo, della legge 219/2017 la Corte costituzionale ha assunto un ruolo da protagonista con l'ordinanza 207/2018, la conseguente sentenza 242/2019 e poi la dichiarazione di inammissibilità del referendum (50/2022). Tutti atti stilati dallo stesso relatore.

Con l'ordinanza di "incostituzionalità prospettata" nel caso Antoniani-Cappato ha didatticamente dettato punto per punto al legislatore la normativa auspicata in materia di suicidio medicalmente assistito. Poi, a fronte dell'inerzia parlamentare, è passata dallo stimolo alla supplenza con la sentenza (242/2019) con la quale non ha solo stabilito la non punibilità in determinati casi del suicidio medicalmente assistito ma ne ha anche regolato la disciplina.

Al di là degli entusiasmi del momento bisognerebbe chiedersi se i puntuali vincoli stabiliti nella sentenza, a cominciare dalla dipendenza da sostegno vitale, fossero proprio necessari, o se non siano invece il risultato di una mediazione interna, oltre che uno schiaffo al parlamento. Mediazione necessaria quando non ci si limita a dire un sì o un no ma ci si esercita nella regolamentazione di un diritto, problema ben noto a chiunque abbia svolto funzioni legislative.

Purtroppo il fatto stesso che il parlamento non abbia reagito a questa palese invasione di campo

¹ F. MERLO, *Posta e risposta*, in *Repubblica*, 30 aprile 2022.

e ora si appresti a portare a termine (auspicabilmente) un testo di mera applicazione delle indicazioni ricevute è indicativo della difficoltà a legiferare in materia in una legislatura particolarmente travagliata.

Nella sentenza 242/2019 non si afferma un diritto assoluto a scegliere come morire con l'aiuto di altri ma si basa la decisione su modalità atte a garantire l'equilibrio tra diritto all'autodeterminazione e diritto alla vita, diritto esplicitamente ribadito essere un diritto fondamentale.

In base ai principi affermati in quella sentenza l'inammissibilità del quesito referendario sull'eutanasia è palese, e tale sarebbe dovuta apparire almeno alla dottrina.

È possibile che l'intento dei promotori fosse consapevolmente e legittimamente solo politico. La campagna di raccolta firme è di per sé un momento di azione e sensibilizzazione sul tema oggetto del referendum, e a favore dei partiti che lo promuovono.

Non scandalizza chi fa politica il fatto che la narrazione che ha accompagnato la raccolta firme sia stata concentrata su casi dolorosi di persone gravemente malate o invalide che chiedevano un aiuto medico al morire. L'approvazione del quesito però non avrebbe portato a questo esito, non avrebbe garantito ai malati gravi l'aiuto medico richiesto. Avrebbe legittimato invece la morte su sua richiesta di chiunque, indipendentemente dalle condizioni di salute e al di fuori di qualsiasi procedura preliminare di verifica della capacità decisionale. Troppo tardi arriva infatti l'eventuale decisione del giudice, a persona ormai deceduta.

Vero è che in alcuni paesi in particolare in Paesi Bassi è da tempo in discussione una proposta che mira all'allargamento dei casi in cui chiedere l'eutanasia oltre i confini della malattia, per esempio per chi ha più di settant'anni, e la conseguente collocazione dell'eutanasia al di fuori

dell'ambito medico, ma questo confronto è lontanissimo dal dibattito italiano. Ci è stato detto che il malato con grandi sofferenze o disabilità avrebbe potuto ottenere la morte con l'aiuto del medico. Non ci è stato chiesto se fossimo d'accordo alla morte assistita di una madre disperata per la perdita di un figlio, o di un anziano che non vede per sé futuro.

Il fine dichiarato dai promotori, permettere di poter porre fine alle proprie sofferenze dovute alla malattia o all'invalidità, non corrispondeva a quello che il referendum ablativo avrebbe conseguito, la totale depenalizzazione dell'omicidio di un consenziente. Una discrasia che la Corte non poteva che rilevare: «l'effetto di liceizzazione dell'omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili».

Consapevoli dei limiti del quesito, i promotori sostengono davanti alla Corte che il reato di omicidio del consenziente non verrebbe del tutto depenalizzato in quanto rimarrebbe la rilevanza penale delle ipotesi di condotte a danno di persone minori o inferme di mente o affette da deficienza psichica o in caso di consenso estorto con inganno o violenza. Ma, invece ricorda la Corte tali fattispecie, mancando il consenso, rientrano in quella dell'omicidio comune. Personalmente poi considero pericolosa la tesi suggerita dai proponenti di far rientrare la delusione amorosa, che può essere fonte di sofferenza e disperazione come molti di noi hanno personalmente sperimentato, tra i casi di diminuzione della capacità psichica tale da invalidare il consenso alla richiesta di morte, perché si rafforzerebbe contemporaneamente la strada, già purtroppo praticata in alcune sentenze, di considerare incapace chi compie un femminicidio spinto dalla delusione o

dalla gelosia, indirizzando quindi la propria rabbia non verso se stesso ma verso l'ex partner.

In un contesto nel quale i precedenti orientamenti della Corte in materia erano stati salutati con favore e il quesito referendario viene tradotto in un sondaggio: "dite sì o no all'eutanasia?" la comprensione delle ragioni alla base della decisione della Corte è stata impossibile. Le reazioni negative alla bocciatura del quesito hanno costretto il presidente Amato a indire, altra novità, una conferenza stampa per illustrare le ragioni delle decisioni prese e in quella occasione Amato si è spinto fino ad indicare quali altre strade intraprendere per permettere alla Corte un diverso intervento, sempre a carattere additivo e regolatorio.

La Corte sembra quindi ancora più convintamente avviata lungo la strada di supplire alla assenza del parlamento pur scontando i rischi di una valutazione sempre più politica e strumentale del suo operato, ma nel contempo non sembra in grado di aiutare il parlamento a superare la crisi del sistema politico, come fece invece negli anni 90.

Non si cada però in un generico antiparlamentarismo affermando: "il parlamento non fa", quando il problema è che non ci sono in parlamento le maggioranze atte a sostenere le scelte in materia di diritti, anche perché la rigida politicizzazione del dibattito impedisce che si formino maggioranze temporanee e trasversali come altre volte è invece accaduto. Contribuisce a ciò il fatto che non sembra che ci sia collegamento alcuno tra l'orientamento espresso nei sondaggi, favorevole ad esempio all'eutanasia, e la forza politica scelta con il voto da molti dei quaranta milioni di elettori italiani.

Almeno il parlamento potrebbe aiutare la Corte a ridurre la sua esposizione pubblica accogliendo

la proposta di anticipare² la valutazione di inammissibilità in una fase anticipata e non finale del procedimento per l'indizione del referendum. Sarebbe un'operazione onesta verso i cittadini disposti a firmare il quesito e favorirebbe anche un uso più attento dello strumento referendario, una modalità di decisione che prevedibilmente negli anni prossimi aumenterà anche grazie alla semplificazione introdotta nella raccolta delle firme. Auspicabilmente però la strada migliore in una democrazia funzionante sarebbe quella che vede il parlamento riappropriarsi della propria competenza legislativa, esercitandola con orgoglio e nelle modalità richieste dai tempi che viviamo.

² Si tratta della proposta di legge A.C. 3379 dell'On. Ceccanti